



COMUNE DI PETTENASCO

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Unità d'Italia, 2 – C.A.P. 28028 – Tel 0323/89115 – Fax 0323/89693 – email: pettenasco@ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI POSTI D'ORMEGGIO DEI PORTI TURISTICI D'INTERESSE COMUNALE SITO IN PETTENASCO LOCALITA' PUNTA DI CRABBIA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO
COMUNALE N. 10/2005 MODIFICATO CON
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 06 DEL 01-
03-2021**

INDICE

- Art. 1 – Disposizioni generali*
- Art. 2 – Condizioni per le assegnazioni*
- Art. 3 – Durata della concessione*
- Art. 4 – Sostituzione dell'unità di navigazione*
- Art. 5 – Rinuncia e revoca*
- Art. 6 – Targhe o titolo di proprietà*
- Art. 7 – Obbligo di Notifica*
- Art. 8 – Ormeggio*
- Art. 9 – Regole di circolazione*
- Art. 10 – Manutenzioni*
- Art. 11 – Spazio occupato*
- Art. 12 – Categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione degli spazi acquei*
- Art. 13 – Canoni e modalità di pagamento*
- Art. 14 – Riduzioni dei canoni*
- Art. 15 – Esclusioni*
- Art. 16 – Norme di ordine generale (disciplina degli ormeggi, traffico marittimo e doveri degli utenti)*
- Art. 17 – Responsabilità*
- Art. 18 – Sorveglianza*
- Art. 19 – Inagibilità*
- Art. 20 – Penali-Sanzioni Amministrative*
- Art. 21 – Occupazioni abusive*
- Art. 22 – Riserva sugli spazi acquei disponibili*
- Art. 23 – Adempimenti degli assegnatari*
- Art. 24 – Norme di rinvio*
- Art. 25 – Vigilanza*

Visto l'art. 98 comma 1 lett. a) e b) del Testo Coordinato delle Leggi Regionali n. 44 del 26.5.2000 e n. 5 del 15.3.2002, in attuazione del D.Lgs n. 112 del 31.3.1998.

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 73 del 11.02.2005 della Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Progetto Demanio Idrico Afferente la Navigazione Interna Piemontese che individua l'approdo turistico in Località Punta di Crabbia quale porto di interesse turistico comunale.

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio presso il porto turistico di interesse comunale di Pettenasco Località Punta di Crabbia, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. b), del Testo Coordinato delle Leggi Regionali n. 44 del 26.05.2000 e n. 5 del 15.03.2001, alle quali dovranno conformarsi pienamente tutti gli assegnatari e gli utilizzatori degli stessi.

Ulteriori disposizioni potranno essere inserite nelle singole autorizzazioni agli ormeggi rilasciate dal Comune.

Art. 2 – CONDIZIONI PER LE ASSEGNAZIONI

Il Diritto d'uso dei posti d'ormeggio disponibili viene autorizzato a singole persone fisiche, cittadini comunitari e / o stranieri, che risultano proprietari dei natanti attraccati.

Tutte le condizioni per le assegnazioni dei posti d'ormeggio sono fissate nell'apposito bando di gara approvato dal Responsabile del servizio competente.

Il diritto d'uso sarà assegnato dal responsabile del servizio sulla base di apposite graduatorie approvate, e previo pagamento del canone secondo le tariffe approvate con appositi atti di Giunta Comunale.

Il bando per l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio deve essere pubblicato all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi precedenti il periodo indicato per la presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Dal 01/01/2021 la concessione degli spazi acquei "aree in acqua per stazionamento unità di navigazione nei porti o strutture pubbliche" avrà una durata **di anni SETTE** (stabilito in Assemblea dei Sindaci "Convenzione Lago d'Orta" del 17/12/2009) con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di stipula, fatto salvo quanto indicato nell'art.5 – Rinuncia e Revoca.

Entro 180 giorni dalla scadenza della concessione (31 dicembre) il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo della concessione stessa con la modulistica.

Il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere approvato dal Comune con apposito provvedimento. La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non sono ammessi.

La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.

Tale alienazione comporta, per il concessionario, l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Comune, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.

In caso di morte del concessionario, il diritto all'ormeggio viene trasferito agli eredi nuovi proprietari dell'unità di navigazione che informeranno il Comune con specifica richiesta di subentro.

L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dell'assegnatario con il consenso dello stesso, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione.

Art. 4 – SOSTITUZIONE DELL’UNITA’ DI NAVIGAZIONE

Eventuali sostituzioni dell’unità di navigazione per la quale è stata rilasciata concessione di ormeggio sono consentite a condizione che la nuova unità **non superi la misura massima stabilita nella concessione**: in tale ipotesi il concessionario deve, pena la decadenza della concessione, segnalare entro 7 (sette) giorni al Comune di Pettenasco, le caratteristiche della nuova unità di navigazione: nel caso in cui il concessionario sostituisca l’unità di navigazione con altra di dimensioni superiori a quelle pattuite, la concessione originaria è considerata decaduta a tutti gli effetti.

Art. 5 – RINUNCIA E REVOCA

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione:

- a) per il mancato pagamento del canone entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
- b) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- c) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti;
- d) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione.

Il Comune, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza sopracitate, inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A.R., assegnando un termine massimo di 30 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.

Il Comune può revocare il diritto d’uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d’uso.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

La rinuncia al diritto d’uso annuale può essere presentata in ogni momento.

Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d’uso, la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alle citate graduatorie approvate dal responsabile del servizio.

Art. 6 – TARGHE O TITOLO DI PROPRIETÀ

Tutti i natanti ormeggiati all’interno dell’area portuale devono essere immatricolati (ove obbligatorio).

Il proprietario dovrà consegnare al Comune apposita documentazione fotografica comprovante la proprietà dell’unità da diporto.

Art. 7 – OBBLIGO DI NOTIFICA

L’assenza del natante per un’intera notte o più dal posto di ormeggio, dovrà essere annunciata per motivi di sicurezza, all’incaricato del Comune.

Art . 8 – ORMEGGIO

Le imbarcazioni devono ormeggiare al posto loro assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.

Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

Art. 9 – REGOLE DI CIRCOLAZIONE

Nel porto e nelle sue immediate adiacenze la velocità dei natanti non deve superare i 2 nodi.

La percorribilità delle banchine deve sempre essere assicurata.

Art. 10 – MANUTENZIONI

Le manutenzioni ordinarie del porto vengono eseguite direttamente dal Comune o attraverso ditte incaricate o attraverso enti gestori qualora ne venga affidata la gestione a terzi.

I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni.

Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi.

Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate od affondate, saranno rimosse immediatamente dall'incaricato del Comune a spese del concessionario e verrà revocata la concessione rilasciata.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente all'incaricato del Comune.

Art. 11 – SPAZIO OCCUPATO

Ai fini della certificazione tecnica dello spazio demaniale occupato dalla unità di navigazione al momento dell'assegnazione del punto fisso di stazionamento od ormeggio, viene considerato il modulo di ingombro dell'unità stessa intesa come rettangolo ideale ottenuto dalla lunghezza massima per la larghezza massima dell'unità considerata (ml.7,50 x ml.2,30).

Art. 12 – CATEGORIE CON DIRITTO DI PRECEDENZA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI

Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio si dovranno adottare i seguenti criteri di priorità:

- 1) Residenti nel Comune di Pettenasco
- 2) Non residenti proprietari o locatari di immobili nel Comune di Pettenasco (con contratto regolarmente registrato per una durata minima di locazione di un anno)
- 3) Non residenti nel Comune di Pettenasco

Art. 13 – CANONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Dal 01/01/2019 l'importo del canone relativo ai posti barca ovvero "aree in acqua per stazionamento unità di navigazione nei porti o strutture pubbliche" è quello stabilito dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'Art. 25 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 13/R Regolamento regionale recante: "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (articolo 4, comma 1, lettera j) della Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)":

1. Ogni anno i canoni riportati sopra i titoli per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti rilasciati (concessione) sono aggiornati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell'anno precedente dall' ISTAT (FOI
- indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati)
2. All'inizio di ogni anno la struttura regionale competente provvede a pubblicare sul Bollettino ufficiale l'aggiornamento ISTAT dei canoni.

Ai sensi dell'Art. 26 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 13/R Regolamento regionale recante: "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (articolo 4, comma 1, lettera j) della Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)":

1. Il titolare della concessione versa, a beneficio dell'autorità demaniale competente ed entro il 28 febbraio di ogni anno, l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale rivalutato in base all'indice ISTAT, come previsto dall'articolo 25, comma 1.
2. Per le concessioni demaniali pluriennali, il ritardato pagamento di un'annualità, entro i trenta giorni successivi al 28 febbraio dell'anno di riferimento, comporta il pagamento del canone più una penale del 3 per cento dello stesso. L'ulteriore ritardo nel pagamento dell'annualità comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla data del 30 marzo. In caso di mancato pagamento dell'intera annualità entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la concessione demaniale decade.
3. Nel caso di pagamento rateizzato del canone di concessione demaniale annuale, il ritardato pagamento di una rata, entro trenta giorni dalla scadenza, comporta il pagamento della medesima più una penale del 3 per cento. Decorsi i trenta giorni successivi alla scadenza della rata, l'ulteriore ritardo comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, la concessione demaniale decade.
4. Nei casi di decadenza della concessione demaniale si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

Art. 14 – RIDUZIONI DEI CANONI

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 13/R Regolamento regionale recante: "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (articolo 4, comma 1, lettera j) della Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)".

Sono soggetti al canone agevolato:

- i sodalizi o le associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, e tutte le altre attività sociali similari non aventi finalità di lucro; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 70 per cento;
- le imprese con finalità turistiche, aventi per argomento la cantieristica navale, i campeggi, gli stabilimenti balneari, le attività di noleggio, la locazione e il rimessaggio di natanti e i boat service; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 25 per cento;

-i pescatori professionisti dove l'attività in specie è la fonte principale del reddito familiare; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 60 per cento;
-le imprese di trasporto pubblico non di linea, di noleggio e locazione; a cui si applica una riduzione delle tariffe del 60 per cento;

Le riduzioni di cui al comma 2, non sono cumulabili tra loro; in caso di compresenza di più fattori di riduzione, si applica la riduzione più favorevole.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 13/R - Regolamento regionale recante: "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (articolo 4, comma 1, lettera j) della Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)".

I soggetti preposti al controllo, al pronto intervento e alla vigilanza sui laghi e sui fiumi non sono assoggettati al pagamento dei canoni qualora usufruiscano dei beni demaniali per i propri fini istituzionali, funzionali alla sicurezza, alla salvaguardia dell'utilizzo e della conservazione degli stessi beni demaniali presenti sul territorio.

Art. 15 – ESCLUSIONI

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispecchino le capacità ricettive del porto.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico provvederà ad individuare il numero degli ormeggi possibili con le loro rispettive dimensioni.

Art. 16 – NORME DI ORDINE GENERALE (Disciplina degli ormeggi, traffico marittimo e doveri degli utenti)

E' vietato l'accesso al porto alle persone non autorizzate.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare l'unità di navigazione in modo permanente come dimora. E' altresì vietato svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato o dell'approdo.

Nell'ambito dell'approdo sono consentite le sole operazioni commerciali connesse con i rifornimenti, il rimessaggio, le riparazioni di natanti ed il ristoro dei diportisti.

E' vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo, davanti alle scalette di approdo, ai pontili ed alle banchine.

E' vietato usare gli impianti per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati.

E' vietata la posa di infrastrutture all'interno dei porti (scalette d'accesso, anelli, bitte di ormeggio, copertoni, paracolpi, ecc.) salvo preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

Il Comune garantisce l'uso pubblico degli scivoli riservati all'alaggio.

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme previste dal Codice di Navigazione, in particolare, la velocità non dovrà essere superiore ai due nodi.

Le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte dall'Ente, nel caso di danneggiamento alle attrezzature l'utente dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione a proprie spese.

Al fine di evitare inconvenienti ai diportisti in transito all'interno dell'area portuale per motivi di sicurezza e di manovra si fa obbligo ai proprietari dei natanti di lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo.

E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dell'ormeggio e dell'approdo, sia in acqua sia sulla banchina, sui moli o sui pontili.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione.

Il Comune si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento.

Nulla è dovuto ai concessionari a titolo di risarcimento per la sospensione della concessione in essere.

È vietato praticare la balneazione, il surf, le immersioni nell'intera area portuale e nelle sue immediate vicinanze.

È vietato impegnare ed accedere per usi privati, compresa la pesca, i pontili, i moli e le strutture di attracco.

È vietata la pesca sportiva nel porto da terra e da natante.

L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.

Sono vietati i lavori di manutenzione e/o riparazione ai natanti che possano causare inquinamenti o rumori eccessivi.

È vietato lo svuotamento di acqua di sentina oleosa, travasare carburanti, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detersivi o sostanze chimiche.

Avarie che causino perdite di olio o carburante sono da riparare senza indugio.

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area portuale.

Art. 17 – RESPONSABILITÀ

L'uso del porto avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi, all'interno del porto, sia ai manufatti che agli altri natanti, anche se ciò avviene per motivi meteorologici occasionali o comunque non dipendenti dalla volontà del concessionario.

I proprietari che affidino il loro natante a terzi, sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.

Art. 18 – SORVEGLIANZA

Il Comune, per tramite dei propri incaricati, vigilerà sulla effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto concessorio.

I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

Art. 19 – INAGIBILITÀ

In caso di inagibilità del porto per escursioni anomale del livello d'acqua, per manutenzioni varie, l'intestatario della concessione non può vantare alcuna pretesa di sorta dal Comune.

Art. 20 – PENALI-SANZIONI AMMINISTRATIVE

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio che non dovessero rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente regolamento, verrà inflitta una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 tenuto conto della gravità e recidività dell'infrazione commessa.

In caso di mancato pagamento della penale nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere applicata la revoca del diritto d'uso.

Prima di procedere all'applicazione della predetta penale o alla revoca dell'autorizzazione, verrà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito, immediatamente se lo stesso si trova sul posto o a mezzo raccomandata AR in ogni altro caso.

L'interessato avrà 7 (sette) giorni per contro dedurre, decorsi i quali, il responsabile del servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o delle controdeduzioni presentate, adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che sarà notificato all'interessato mediante mezzo raccomandata AR.

Le sanzioni amministrative per le violazioni inerenti la materia oggetto del presente atto, sono operate sulla base delle norme di cui alla Legge Regionale n. 39 del 3.8.1993 – Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se previste, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta le seguenti sanzioni Amministrative:

- 1) Coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella concessione incorrono nell'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00;
- 2) L'abbandono e il deposito di unità di navigazione o altri beni mobili sul demanio lacuale al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati, o senza la prevista concessione comporta l'esecuzione in danno del proprietario, o in violazione di questa, il pagamento da parte del trasgressore delle spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;

- 3) Lo svuotamento di acque di sentina oleose, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, lo scarico dei residui di combustione o lubrificanti, acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza oleosa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00;
- 4) Lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non autorizzato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00;
- 5) L'ormeggio di unità di navigazione diversa da quella specificata nella domanda, se non dichiarata entro sette giorni dalla sostituzione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00. Rimane fermo il divieto, a pena di revoca immediata della concessione, di sostituire l'unità di navigazione prima dell'applicazione del contrassegno sull'unità di navigazione specificata nella domanda di assegnazione e della prevista verifica d'ufficio;
- 6) L'attracco allo scivolo, ai pontili, alle scalette per unità di navigazione non autorizzate all'ormeggio fisso per attività diverse da imbarco e sbarco (da ritenersi queste limitate temporaneamente ad un massimo di 30 minuti) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00;
- 7) la mancata comunicazione al Comune inerente il non utilizzo del posto d'ormeggio per più di 15 giorni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
- 8) l'ormeggio di unità di navigazione di qualsiasi genere fuori dagli spazi acquei destinati allo scopo o davanti a scalette di approdo, pontili o banchine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e la rimozione dell'unità di navigazione con le modalità di cui all' Art. 21 del presente regolamento;
- 9) l'utilizzo di impianto per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
- 10) la posa di infrastrutture all'interno dei porti (scalette d'accesso, scalette, bitte d'ormeggio, copertoni, paracolpi ecc) senza la preventiva autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
- 11) la violazione delle norme stabilite dal Codice della navigazione in materia di disciplina della navigazione interna comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;

Art. 21 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

Nel caso di occupazione abusiva di qualsiasi ormeggio con natanti od altro genere di materiale, si procederà all'ingiunzione alla rimozione entro 48 ore, contestualmente alla applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 , al proprietario, qualora sia noto o nei confronti di ignoti.

In caso di inadempienza sarà applicata la rimozione coattiva di quanto abusivamente lasciato sull'ormeggio e sul pontile.

Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.

Trascorsi 30 giorni dalla rimozione l'unità di navigazione sarà messa all'asta o demolita a discrezione del Comune.

Art. 22 – RISERVA SUGLI SPAZI ACQUEI DISPONIBILI

Il Comune di Pettenasco riserva uno spazio acqueo per l'ormeggio per le seguenti categorie:

1. Per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso, ove necessario, sono riservati spazi senza esborso di onere alcuno.

Il Comune di Pettenasco può stabilire nel bando altre quote di riserva sugli spazi acquee per ormeggio, opportunamente valutate sulla base delle istanze presentate da soggetti presenti sul territorio.

Sarà data priorità alle unità di navigazione sottoelencate che esercitano attività professionale o che operano senza fini di lucro per la promozione sociale della attività nautica:

1. Unità adibite a servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti;
2. Unità con modulo di ingombro commisurato alla tipologia dell'attracco indicato dal bando con preferenza rispettivamente: per i residenti nel Comune di Pettenasco, per i non residenti proprietari o locatari di immobili nel Comune di Pettenasco (con contratto regolarmente registrato per l'intera durata della concessione).
3. Unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e natanti adibiti al servizio pubblico di traino;
4. Unità adibite esclusivamente a lavori ed operazioni portuali con regolare autorizzazione di legge.
5. Unità di appoggio o di soccorso di società nautiche riconosciute e di scuole veliche o nautiche autorizzate, tali unità dovranno portare sulle fiancate le scritte che ne identifichino l'impiego e la società di appartenenza;
6. Unità da locare senza conducente;
7. Altre categorie.

Art. 23 – ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI

L'assegnatario dovrà stipulare e consegnare al Comune, prima della sottoscrizione della concessione, copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dalla quale risulti evidente l'intestazione della polizza a nome del proprietario dell'unità di navigazione e la data di stipula;

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di assegnazione.

Art. 24 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione interna.

Art. 25 – VIGILANZA

Fatti salvi i poteri della forza di polizia operante nei laghi, all'interno dei porti e nelle aree ed acque direttamente prospicienti il territorio comunale, è affidata alla Polizia Municipale l'opera di sorveglianza e di prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi all'interno del porto
